PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 21

Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere gia' previste dalle vigenti disposizioni:

a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acque potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

b) i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalita';

c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purche' necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;

d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche. Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	V — Provvedimenti per lo sviluppo della irrigazione e per la esecuzione, il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-21-concorso-statale-nella-spesa-di-esecuzione-delle-opere-di-bonifica-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it